

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1790-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SALERNO)

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera

approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1986 in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1339, 1805, 1812 e 2200)

d'iniziativa dei deputati COLOMBO, VITI e BOTTA (1339); CARDINALE, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, POLESELLO, SAPIO e CURCIO (1805); RUFFOLO e LODIGIANI (1812); ERMELLI CUPELLI, CIFARELLI, GUNNELLA, MARTINO, GERMANA, NUCARA e CASTAGNETTI (2200)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 aprile 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Ho l'onore di riferirvi sul disegno di legge n. 1790 per la conservazione ed il recupero dei rioni « Sassi » di Matera.

Compito di particolare soddisfazione cui mi accingo non senza aver prima manifestato, all'indirizzo dei colleghi della Camera, il vivissimo apprezzamento per l'ottimo lavoro compiuto nella prima fase dell'iter del provvedimento.

Tale giudizio — vi avverto, essendo io del collegio senatoriale di Matera — non è interessato; non risente per nulla di una, diciamo, posizione di parte, ma scaturisce unicamente da alcuni significativi dati di fatto.

Anzitutto la grande cura riposta nella formulazione del testo che è la risultante della unificazione di ben quattro diverse proposte, giunta a noi al termine di un dibattito quanto mai ampio ed articolato, le cui tappe salienti qui voglio ricordare.

Il 22 febbraio 1984 viene presentata alla Camera dei deputati, a firma degli onorevoli Colombo, Viti e Botta, la proposta di legge n. 1339 concernente un « Programma di intervento per il recupero dei rioni Sassi di Matera »; del 7 giugno 1984 è la proposta di legge n. 1805, d'iniziativa dei deputati Cardinale, Alborghetti ed altri per un « Programma triennale d'intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera », cui, si aggiungono il 22 giugno 1984 ed il 24 ottobre 1984, rispettivamente, la proposta n. 1812 avente per oggetto il « Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera », di iniziativa dei deputati Ruffolo e Lodigiani e la proposta n. 2200 a firma degli onorevoli Ermelli Cupelli, Cifarelli ed altri, recante « Norme per il recupero del rione Sassi e la sistemazione del centro storico nel Comune di Matera ».

Già la presentazione di ben quattro proposte di legge dimostra quanto vivo sia l'interesse generale per Matera, la sua storia, il suo futuro.

Le riflessioni, le indicazioni, i suggerimenti, le idee contenuti in ciascuna delle ricordate proposte testimoniano altresì la sensibilità e l'impegno spesi nello studio del problema che — ricordo — riguarda la conservazione e la utilizzazione di un enorme e complesso monumento costituito da un'area urbana di circa 29 ettari, di straordinario valore storico e culturale.

La consapevolezza di dover recare un contributo originale e innovativo quanto concreto e valido — nell'insieme capace di assicurare in maniera definitiva la sopravvivenza di un sì importante patrimonio d'arte e di storia — spiega infine l'intelligente sforzo compiuto, (attraverso l'opera dell'apposito Comitato ristretto formato in seno alla Commissione Lavori pubblici della Camera), nella stesura della proposta comune, oggi al nostro esame, che si è giovata dei notevoli punti di convergenza che figuravano in ciascun testo originariamente presentato.

* * *

Malgrado la mole di lavoro preparatorio, i tempi (sempre così importanti, e che nel nostro caso risultano importantissimi per arrestare i guasti dei crolli che decenni di abbandono hanno prodotto e stanno producendo nello straordinario tessuto dei « Sassi ») sono stati nell'insieme rapidi.

Vorrei anche ricordare il peso avuto, in sede di stesura della proposta di legge, dalla visita compiuta in marzo a Matera da una delegazione della Commissione lavori pubblici della Camera.

I parlamentari assunsero direttamente, dal vivo, elementi di conoscenza particolare attorno al problema, visitando i Sassi e la città, incontrando tecnici ed esperti, partecipando con il Consiglio comunale ad un apposito dibattito dai toni elevati e pieni di grande passione, verificando la totale con-

vergenza dei gruppi politici locali sui diversi aspetti intorno ai quali sviluppare il provvedimento successivamente varato dalla Camera ed oggi portato alla nostra attenzione.

In conclusione è dato di affermare con profonda soddisfazione che per la proposta di legge relativa alla conservazione ed al recupero dei Sassi di Matera è stato possibile coniugare qualità e tempestività.

Col che voglio dire che il documento al nostro esame rappresenta — a mio giudizio — un importante precedente di significato anche generale, cui fare riferimento quale traccia per una moderna politica che punti al recupero dei nostri centri storici.

Per Matera, poi, in particolare esso rappresenta l'occasione per un intervento normativo e finanziario di tipo organico, capace di portare al recupero integrale dei Sassi.

Esprimo quindi la convinzione che (con una lettura attenta e chiara che renda esplicita in ogni passaggio della norma la precisa volontà che ha ispirato il provvedimento e sia di aiuto alla sana e corretta applicazione dei singoli articoli, non consentendo neppure alla interpretazione più distratta di generare errori, equivoci e rallentamenti in sede di applicazione) il disegno di legge possa in conclusione essere approvato nel suo testo quale si presenta oggi.

* * *

Il problema dei Sassi di Matera ha radici antiche, secolari. Se ne dovette già occupare nel 1902 il Presidente del Consiglio Zanardelli nel corso del suo viaggio in Basilicata; ma gli interventi che seguirono furono attuati in tempi lunghi e si limitarono a tamponare le situazioni giudicate più pericolose per l'igiene. Frattanto Matera continuò a farsi notare per l'altissimo indice di mortalità infantile che si registrava tra la popolazione dei Sassi.

La svolta si ebbe con De Gasperi e Colombo: un piano di risanamento di quei rioni prese il via con la legge speciale 17 maggio 1952, n. 619, e si sviluppò attraverso la costruzione di nuove case in nuovi rioni che permisero di modificare le spaventose con-

dizioni di vita delle famiglie costrette ad abitare nei Sassi e diedero alla città un nuovo assetto sociale ed urbanistico. Si sono scritte in quegli anni — è stato detto — una delle pagine più interessanti e colte della architettura italiana.

Matera oggi ricorda la visita di Alcide De Gasperi alla « capitale della civiltà contadina » (come la stessa Matera venne definita nel dopoguerra e nel vivo delle lotte per il riscatto dei lavoratori del Sud) con un monumento fatto erigere negli anni '70 nella parte nuova della città nata per effetto della legge n. 619.

Una fondazione sorta in periodo più recente ricorda Carlo Levi ed il suo « Cristo si è fermato ad Eboli », il libro che fece scoprire la condizione del contadino meridionale e denunciò la situazione di vita dei Sassi.

Importantissimo per Matera anche il recupero al proprio patrimonio culturale di quella grande opera pittorica di Levi, rappresentata dal famoso quadro « Lucania '61 », esposto per la prima volta a Torino in occasione della mostra celebrativa del centenario dell'unità d'Italia.

Alla legge n. 619 seguirono altri tre provvedimenti: le leggi 21 marzo 1958, n. 299; 28 febbraio 1967, n. 126; 29 novembre 1971, n. 1043.

Esaurito il trasferimento degli abitanti nei nuovi rioni, col provvedimento del febbraio '67, modificato nel novembre '71, venne riconosciuta la necessità di completare il discorso del risanamento dei Sassi attraverso la sua salvaguardia ed il suo utile recupero; e per farvi fronte con un progetto adeguato venne quindi bandito un concorso internazionale conclusosi senza che fosse proclamato alcun vincitore, e ciò malgrado la serietà dei lavori partecipanti.

Sono seguiti anni di dibattiti sulle metodologie da utilizzare, con i Sassi sempre più minacciati di disfacimento a causa dei crolli sempre più numerosi e sempre più gravi.

Nel novembre '80 il Consiglio comunale di Matera pervenne alla adozione dei primi piani di recupero, ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; soluzione tuttavia non praticabile per la circostanza che i Sassi, per effetto delle leggi speciali,

sono oggi un centro storico quasi del tutto disabitato con un patrimonio immobiliare in massima parte, di proprietà dello Stato e sottoposto a regime di vincolo monumentale e paesistico.

Si tratta di una situazione che non consente l'avvio di una qualsiasi opera organica di recupero, impedendo di fatto qualsiasi intervento ordinario sulle strutture edilizie ed abitative. Da ciò il disegno di legge n. 1790, oggi al nostro esame, che punta al superamento delle complessità del problema attraverso una nuova normativa per un ragionato e completo intervento diretto al definitivo, integrale recupero dei Sassi.

* * *

L'articolo 1 riconosce e stabilisce di preminente interesse nazionale la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei Sassi e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico.

Gli articoli 2 e 3 fissano insieme le procedure per il conseguimento delle finalità della legge, attribuendo e riconoscendo al Comune l'incarico di attuare e gestire l'opera di recupero, da definire attraverso programmi biennali che siano corredati della previsione di spesa e che abbiano a determinare, tra l'altro, le aree e gli immobili pubblici e privati sui quali effettuare gli interventi, nonché gli immobili di proprietà statale e privata da acquisire necessariamente per l'attuazione organica degli interventi stessi.

L'articolo 4 individua quali soggetti attuatori dei programmi biennali, oltre al comune di Matera, i proprietari singoli o associati, le imprese anche cooperative e loro consorzi purchè in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie.

L'affidamento in concessione degli interventi da parte del Comune ai ricordati altri soggetti attuatori, avverrà sulla base di apposita convenzione che dovrà prevedere la approvazione da parte dello stesso Comune dei progetti e delle eventuali varianti, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo dell'amministrazione concedente.

Il Comune potrà stipulare inoltre convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per la realizzazione dei servizi socio-economici che saranno fissati nei programmi biennali.

L'articolo 5 affronta il problema del finanziamento dell'opera di recupero stabilendo presso il Comune la costituzione di un fondo globale nel quale far confluire le risorse finanziarie.

Al suddetto fondo per gli anni 1986-1989 è assegnato un contributo dello Stato di lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

All'onere di 70 miliardi di lire relativo agli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Gli articoli 6 e 7 prevedono l'ammontare dei contributi da concedersi per le opere realizzate a cura dei privati proprietari fissando conseguenti obblighi a loro carico.

Gli articoli 8 e 9 riguardano rispettivamente gli interventi dei *sub*-concessionari e degli istituti di credito fondiario ed edilizio.

In particolare l'articolo 9, dando facoltà agli istituti di credito fondiario ed edilizio di concedere al comune di Matera mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, stabilisce anche le garanzie da rilasciare da parte del Comune stesso.

L'articolo 10 indica le modalità per le assegnazione degli immobili in locazione a persone fisiche e giuridiche, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio comunale di Matera.

L'articolo 11 stabilisce che, fino a quando non siano approvati i programmi biennali di attuazione, per le necessità dei rioni intervenga il Provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata purchè le opere siano di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Inoltre il Ministero delle finanze provvede a trasferire al comune di Matera in concessione gratuita novantanovenale gli

immobili di uso pubblico realizzati per il risanamento dei Sassi. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, infine, può consentire al Comune l'acquisto di immobili con l'utilizzo dei fondi di cui al provvedimento in esame.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano l'avvio dei lavori, i relativi adempimenti del Ministero delle finanze e prevedono il personale necessario per l'attuazione della legge, nonchè i provvedimenti di competenza dell'Istituto autonomo case popolari.

Quanto infine ad alcune osservazioni contenute nel parere della 1^a Commissione, vorrei far presente che il comune di Matera appare in grado di far fronte direttamente agli interventi che gli competono, tenendo conto che lo stesso Comune, come già rilevato in precedenza, ha sempre svolto un ruolo di primo piano in sede di attuazione di interventi di recupero. Vorrei altresì osservare che l'attuazione del provvedimento coinvolge comunque, al di là anche del det-

tato normativo, altre competenze statali e regionali e che la compatibilità con la cosiddetta « legge Galasso » è assicurata nella sostanza dal rapporto stretto che si instaurerà tra Comune e Sovrintendenza nell'ambito di interventi di recupero che rispettino in pieno i vincoli ambientali e paesistici. Devo altresì sottolineare che la pur inusuale procedura della relazione del Comune alle competenti Commissioni parlamentari rappresenta uno strumento di collegamento immediato e diretto con il Parlamento affinché si possa verificare in modo puntuale l'attuazione della legge.

* * *

In conclusione, ottemperando al mandato ricevuto dall'8^a Commissione, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge n. 1790.

SALERNO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PAGANI Maurizio)

12 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nell'esprimere parere favorevole, tiene a sottolineare il proprio apprezzamento per le finalità perseguite dal provvedimento, ma formula alcuni dubbi sulla congruità degli strumenti organizzativi prescelti. In particolare andrebbe configurato il ruolo della Regione, tenuto conto che gli interventi assumono preminente rilevanza urbanistica e di assetto territoriale.

Andrebbe anche verificata la compatibilità del provvedimento in esame con altre normative vigenti: in particolare, occorre tener conto della « legge Galasso » (decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985).

Occorre poi un approfondimento sulla reale capacità del comune di Matera di far fronte, sul piano organizzativo, agli impegni che deriveranno dalla nuova legge.

Suscita inoltre perplessità la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, apparendo incongruo che sia il comune a trasmettere direttamente alle « competenti Commissioni parlamentari » relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali, instaurandosi in tal modo un rapporto immediato tra il comune ed il Parlamento che esclude ogni altro organo istituzionale.

La Commissione rileva altresì che esistono precedenti legislativi, quali ad esempio quelli relativi agli interventi ad Orvieto e Todi (legge n. 227 del 12 giugno 1984), nei quali si è configurato un ruolo della Regione rispettoso delle sue competenze istituzionali.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità).*

1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.

2. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.*(Normativa generale).*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonchè dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.

2. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenze, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonchè dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

4. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

5. Gli organi che, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla-osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

Art. 3.*(Programmi biennali di attuazione).*

1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) le aree e gli immobili di proprietà dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti.

2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.

3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.

4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4.

(Soggetti attuatori).

1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:

1) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;

2) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;

3) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;

b) dai proprietari singoli o associati;

c) da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

2. Il comune può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi, che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8.

3. Il comune può affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonchè le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adegua-

te caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite.

4. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonchè i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

5. Le convenzioni possono anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

6. L'entità della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.

7. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune può stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonchè aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 5.

(Finanziamento).

1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. È costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al comune che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-

1988 al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce « Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Competenze del comune)

1. Il comune di Matera provvede:

a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);

c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

4. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune può impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalità della presente legge.

Art. 7.

(Interventi dei privati - Contributi - Obblighi).

1. Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;

c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) i serramenti esterni;

e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tec-

nico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate.

4. Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

5. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

6. Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

7. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

8. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini del presente articolo.

9. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

Art. 8.

(Interventi dei sub-concessionari - Contributi - Obblighi).

1. Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma 1, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque deve prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

3. Gli interventi di recupero relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, previsti dai programmi biennali ed affidati a soggetti sub-concessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del sessanta per cento.

4. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che deve comunque prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

Art. 9.

(Credito fondiario ed edilizio).

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori sub-concessionari.

Art. 10.

(Assegnazione di immobili in locazione).

1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

a) i requisiti soggettivi dei locatari;

b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;

c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;

d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

Art. 11.

(Competenze statali).

1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

4. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà dello Stato.

5. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti di concerto con la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

6. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprietà dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di novantanove anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti.

7. Sono altresì trasferiti al comune in concessione gratuita novantanovenale gli

immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

Art. 12.

(Avvio dei lavori).

1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprietà dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune per la durata di novantanove anni.

2. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 13.

(Personale).

1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- a) architetti: n. 2;
- b) ingegneri: n. 2;

- c) geometri: n. 4;
- d) geometri disegnatori: n. 4;
- e) consulente legale: n. 1;
- f) segretario dattilografo: n. 1.

2. I contratti hanno durata biennale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui è titolare della gestione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:

a) subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

b) assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;

c) occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio.

3. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

4. Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRA-Casas sono trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.

6. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

7. Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

Art. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.